

PREAMBOLO

L'Organizzazione Internazionale per lo Studio della Fatica delle Funi - OIPEEC - è una associazione senza scopo di lucro creata in seguito ad una decisione dei partecipanti al Colloquio Internazionale sulla Fatica delle Funi (Torino 7-10 Settembre 1961) che hanno approvato all'unanimità la mozione allegata, e con i preziosi incoraggiamenti e l'appoggio dell' OITAF e della RILEM.

ARTICOLO 1- Scopo dell'Organizzazione

L'Organizzazione si propone di:

- a) suscitare e promuovere ricerche sulla fatica delle funi
- b) riunire e diffondere, d'accordo con gli interessati, i risultati ottenuti sia nel corso delle citate ricerche, sia nel corso di quelle intraprese sullo stesso argomento fuori della sua propria iniziativa,
- c) tenersi, a questo scopo, in collegamento più stretto possibile con le persone ed organismi che si interessano agli studi sulla durata delle funi,
- d) organizzare e convocare riunioni e colloqui internazionali sullo stesso soggetto.

L'espressione "fatica delle funi" deve intendersi qui nella sua accezione più larga, che ingloba cioè tutte le questioni suscettibili di influire a qualsiasi titolo sulla durata in servizio delle funi.

ARTICOLO 2- Sede Legale – Giurisprudenza di riferimento

La Sede Legale dell'Organizzazione è a Grenoble.

L'Organizzazione, avendo la sua Sede Legale in Francia, è soggetta alla Legge Francese. Per l'applicazione di questo Statuto il testo francese fa fede a tutti gli effetti.

Il luogo e la data delle riunioni dell'Organizzazione e dei Convegni sono decisi dal Comitato Direttivo.

ARTICOLO 3 - Carattere internazionale dell' Organizzazione. Lingue ufficiali

L'Organizzazione ha carattere internazionale; i suoi membri possono appartenere a qualsiasi nazionalità.

Le sue lingue ufficiali sono: il francese, l'inglese, il tedesco, e l'italiano.

ARTICOLO 4 – Differenti categorie di Membri dell'Organizzazione

I membri dell'Organizzazione sono sia individui sia enti rappresentati da una persona di loro scelta. I membri possono essere effettivi o onorari.

ARTICOLO 5 – Membri effettivi

I membri effettivi hanno il diritto di partecipare alle sessioni dell'Assemblea Generale con diritto di parola e di voto purché siano in regola con il pagamento delle quote associative. L'Organizzazione fornirà loro tutte le comunicazioni e pubblicazioni secondo quanto convenuto dal Comitato Direttivo.

ARTICOLO 6 – Membri onorari.

I membri onorari sono persone che si sono distinte servendo gli interessi dell'Organizzazione col loro contributo al lavoro dell'Organizzazione stessa. I membri onorari hanno tutti i diritti dei membri effettivi e quello di partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo La loro nomina è decisa dall'Assemblea Generale su proposta del Comitato Direttivo.

L'Organizzazione fornirà loro, gratis, tutte le comunicazioni e pubblicazioni.

ARTICOLO 7 – Ammissione

Ogni nuova ammissione sarà oggetto di una richiesta al Comitato Direttivo che deciderà in merito, in via provvisoria, fino alla ratifica da parte dell'Assemblea Generale.

Ogni richiesta di ammissione implica l'adesione senza riserve al presente Statuto.

Dimissioni

Ogni membro può dimettersi a partire dalla fine dell'anno finanziario dando un preavviso di tre mesi, Le quote versate restano acquisite.

Espulsione

Un membro può essere espulso, in via provvisoria, dal Comitato Direttivo dell'Organizzazione a maggioranza dei membri presenti. La decisione sarà in seguito sottoposta alla ratifica dell'Assemblea Generale. Le quote versate restano acquisite.

ARTICOLO 8- Funzionamento dell'Organizzazione

L'attività dell'Organizzazione si esercita per mezzo dei seguenti organi:

- Assemblea Generale
- Comitato Direttivo
- Segreteria Amministrativa
- Il Tesoriere
- Il Comitato Scientifico.

ARTICOLO 9- L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è composta di tutti i membri o dei loro delegati. Essa è sovrana e può decidere su tutte le questioni relative all'attività ed al funzionamento dell' Organizzazione.

Essa è convocata di diritto dal suo Presidente in carica in sessione ordinaria almeno una volta ogni due anni; il tempo intercorso fra due Assemblee Generali non deve superare i trenta mesi. Se le circostanze lo giustificassero l'Assemblea Generale può essere convocata in qualsiasi momento in sessione straordinaria dal Presidente in carica, L'Assemblea Generale e convocata di diritto in sessione straordinaria se la richiesta è fatta da almeno la metà dei membri effettivi.

Sia per le sessioni ordinarie che per quelle straordinarie, le convocazioni devono essere inviate almeno 60 gg. prima della data fissata.

In caso di impedimento a partecipare ciascun membro effettivo può farsi rappresentare da una persona di sua scelta.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti o dei loro delegati.

Nel corso di ciascuna sessione ordinaria, l'Assemblea Generale designa per elezione il Presidente dell'Organizzazione.

Designa anche due scrutatori.

Essa fissa la composizione numerica del Comitato Direttivo, ne elegge i membri e designa il revisore dei conti; nel corso di ogni sessione ordinaria, essa esamina e discute l'attività scientifica del Comitato Scientifico.

Tutte le persone così designate per elezione esercitano le loro funzioni fino alla sessione ordinaria seguente dell'Assemblea Generale. Esse sono tutte rieleggibili.

Il Presidente tuttavia non può essere rieletto che una sola volta allo scadere del suo mandato. Il Presidente ed il Vice Presidente sono obbligatoriamente scelti fra i membri effettivi dell'Organizzazione.

ARTICOLO 10 - Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo assicura nel modo più generale il funzionamento dell'Organizzazione fra le sessioni effettive dell'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale ha tuttavia diritto di porre termine alle funzioni del Comitato Direttivo nel corso di una sessione straordinaria.

Il Comitato si compone:

- del Presidente che è lo stesso dell'Organizzazione
- di un Vice Presidente, che è il Vice-Presidente dell'Organizzazione
- di un Segretario e di un Tesoriere che possono entrambi essere scelti al di fuori dei membri dell' Organizzazione e che in questo caso non avranno diritto di voto nel Comitato Direttivo,
- di un numero da uno a dieci membri oltre al Presidente ed al Vice Presidente

I membri onorari hanno il diritto di intervenire alle riunioni del Comitato ma non hanno diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo può cooptare ulteriori membri che non hanno però diritto di voto nel Comitato.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente. Se questi non può essere presente può delegare i suoi poteri al Vice-Presidente.

Le sue decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti.

Decisioni possono essere prese solo se è presente più del 50% degli aventi diritto.

In caso di parità di voti quello del Presidente è prevalente.

ARTICOLO 11- Segretario, Tesoriere e Revisore dei Conti

Il Segretario è permanentemente a disposizione del Presidente per l'esecuzione delle decisioni prese dall'Assemblea Generale e dal Comitato Direttivo e per l'invio delle convocazioni. Ha l'incarico di dirigere la Segreteria. La composizione numerica, la designazione dei suoi membri, oltre al Segretario, la remunerazione eventuale del personale che la compone o che apporta il suo concorso, fanno oggetto di decisioni del Comitato Direttivo.

Il Tesoriere ha l'incarico e la responsabilità di tutte le operazioni finanziarie connesse con il funzionamento dell'Organizzazione e di preparare i bilanci. Ha l'incarico di dirigere la Tesoreria. La composizione numerica, la designazione dei suoi membri, oltre al Tesoriere, la remunerazione eventuale del personale che la compone o che apporta il suo concorso, fanno oggetto di decisioni del Comitato Direttivo.

E' compito del Revisore dei Conti controllare la gestione dei fondi dell'Organizzazione da parte del Tesoriere. Il Revisore dei Conti fa la sua relazione all'Assemblea Generale quando ne è richiesto e di norma in occasione di ogni sessione effettiva.

ARTICOLO 12 – Il Comitato Scientifico

Per l'attivazione e la gestione delle attività scientifiche dell'Organizzazione, il Comitato Direttivo è coadiuvato da un Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico è composto da un numero di membri fino a otto:

- Quattro dei membri del Comitato Direttivo
- Fino a quattro altri, non membri del Comitato Direttivo e che possono anche non far parte dell'Organizzazione, scelti dal Comitato Direttivo per la loro competenza scientifica nel campo delle funi.

Il presidente del Comitato Scientifico è nominato dal Comitato Direttivo.

I compiti del Comitato Scientifico sono:

- Identificare le organizzazioni che lavorano nel campo della fatica delle funi
- Identificare gli studi in corso in questo campo, per quanto possibile
- Esplorare la fattibilità di iniziative di ricerca.

Per lo studio di particolari problemi il Comitato Scientifico può proporre al Comitato Direttivo la creazione di gruppi di lavoro nell'ambito dell'Organizzazione.

Il Comitato Scientifico periodicamente rende conto al Comitato Direttivo e fa rapporto all'Assemblea Generale.

ARTICOLO 13 – L'Editore

Il Comitato Direttivo. nomina un Editore.

Compito dell'Editore è raccogliere informazioni e pubblicazioni sulla fatica delle funi da pubblicare nella rivista dell'Organizzazione. Il ruolo dell'Editore include la supervisione della pubblicazione degli atti delle Conferenze Internazionali.

Per assicurare la qualità scientifica dei lavori, l'Editore è coadiuvato da un gruppo di esperti revisori nominati dal Comitato Direttivo su proposta dell'Editore.

Articolo 14 – Fondi dell'Organizzazione

14.1 Le entrate dell'Organizzazione si compongono:

- a) delle quote dei membri
- b) delle entrate per servizi resi a titolo di rimborso spese
- c) donazioni.

L'ammontare delle quote di cui in a) è fissato dall'Assemblea Generale. I prezzi da applicare per i servizi, citati in b) sono fissati dal Comitato Direttivo.

14.2 Spese

- b) Il Budget sarà deciso dall'Assemblea Generale in base a una proposta del Tesoriere
 - a) In ogni singolo anno, se i fondi dell'Organizzazione sono maggiori del doppio del Budget, il Presidente ha l'autorità di decidere spese fino al 10% del Budget.
 - b) In ogni singolo anno, se i fondi dell'Organizzazione sono maggiori del doppio del Budget, il Consiglio Direttivo ha l'autorità di decidere spese fino al 30% del Budget.

ARTICOLO 15 – Modifica dello Statuto

Qualsiasi modifica dello Statuto può essere decisa soltanto nel corso di una Assemblea Generale con una maggioranza dei due terzi dei membri effettivi presenti o rappresentati,

ARTICOLO 16- Scioglimento dell'Organizzazione

Lo scioglimento dell'Organizzazione può essere deciso soltanto dall'Assemblea Generale, con una maggioranza dei due terzi dei membri presenti o rappresentati.

L'attivo, se esiste, sarà devoluto conformemente alle leggi in vigore. In nessun caso i beni potranno essere ripartiti tra i membri.